



COMUNE DI AGEROLA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 38 del Reg.

Data 24.10.2017

**REVISIONE STRAORDINARIA DELLE
PARTECIPAZIONI POSSEDUTE DAL COMUNE DI
AGEROLA IN SOCIETA' AI SENSI DELL'ART. 24
DEL D.LGS. N. 175/2016.**

L'anno **duemiladiciassette** il giorno **ventiquattro** del mese di **ottobre** alle ore **19:30**, nella sala delle adunanze consiliari, si è riunito il Consiglio Comunale.

Alla prima convocazione in sessione **ordinaria**, che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI		Presente	Assente
1	Buonocore Andrea	X	
2	Fusco Filomena	X	
3	Milo Regina	X	
4	Mandara Giuseppina	X	
5	Ruocco Matteo	X	
6	Fusco Maurizio	X	
7	Naclerio Tommaso	X	
8	Acampora Salvatore	X	
9	Florio Matteo	X	
10	Panariello Giancarlo	X	
11	Naclerio Lucia	X	
12	Apuzzo Rosario		X

Assegnati n. 12	Presenti n. 11
In carica n. 12	Assenti n. 01

E' presente altresì il **Sindaco prof. Luca Mascolo** che, constatato il numero legale per la validità della seduta, ne assume la presidenza.

Partecipa il **Segretario Comunale dr. Vittorio Martino**.

La seduta è pubblica.

Sull'argomento relaziona il Sindaco Prof. Luca Mascolo.

Il cons. Florio Matteo, nella dichiarazione di voto, preannuncia l'astensione del proprio gruppo.

Il cons. Naclerio Tommaso, nella dichiarazione di voto, preannuncia il voto favorevole del proprio gruppo.

IL CONSIGLIO COMUNALE

ESAMINATA la proposta a firma del Sindaco prof. Luca Mascolo che si allega alla presente a formarne parte integrante e sostanziale;

RITENUTA la stessa meritevole di approvazione;

DATO ATTO che non vi sono stati interventi, fatta eccezione quelli per le dichiarazioni di voto di entrambi i gruppi;

TENUTO CONTO del parere espresso dall'Organo di Revisione ai sensi dell'art. 239, c.1, lett. b) n. 3 del D.lgs n. 267/2000;

PRESO ATTO del parere favorevole reso ai sensi dell'art. 49 del D.lgs n. 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica e contabile dai competenti Responsabili di Settore;

Con la seguente votazione:

- Presenti	n. 12
- Assenti	n. 1 (Apuzzo Rosario)
- Votanti	n. 9
- Astenuti	n. 3 (Florio, Panariello e Naclerio Lucia)
- Voti favorevoli	n. 9
- Voti contrari	n. 0

DELIBERA

Per tutto quanto esposto in precedenza:

- 1. Approvare** la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Agerola alla data del 23 settembre 2016, accertandole come da allegato alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- 2. Individuare** nell'allegato al presente provvedimento le partecipazioni del Comune di Agerola da mantenere per le motivazioni in esse riportate;
- 3. Prendere atto** del parere espresso dall'Organo di Revisione ai sensi dell'art. 239, c.1, lett. b) n. 3 del D.lgs n. 267/2000;
- 4. Dare mandato** ai Responsabili di Settore, ognuno per la rispettiva competenza, a porre in essere tutti gli adempimenti connessi e consequenziali alla presente, ivi comprese la trasmissione della presente delibera a tutte le società partecipate dal Comune, nonché alla competente Sezione della Corte dei Conti, alla struttura del MEF competente per il monitoraggio, l'indirizzo e il coordinamento delle società a partecipazione pubblica di cui all'art. 15 del D.lgs., n. 175/2016 e le prescritte pubblicazioni.

Con separata votazione unanime e favorevole dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d. lgs. 267/2000, per l'urgenza di provvedere in merito.



Comune di Agerola

Città Metropolitana di Napoli

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

**Oggetto: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE DAL
COMUNE DI AGEROLA IN SOCIETA' AI SENSI DELL'ART. 24 DEL D.LGS. N.
175/2016.**

IL SINDACO

Premesso che:

- nell'ambito di un quadro più ampio di revisione della spesa, volta a razionalizzare e valorizzare le partecipazioni pubbliche che rappresentano una delle componenti dell'attivo delle Amministrazioni Pubbliche insieme, tra l'altro, agli immobili e alle concessioni, è stato emanato il D.lgs. n. 175 del 19 agosto 2016, in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, e che costituisce il "Testo Unico in materia di Società a Partecipazione Pubblica";
- il Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 100, denominato "Decreto Correttivo", ha integrato e modificato il Testo Unico in materia di Società a Partecipazione Pubblica;
- la Corte dei Conti ha elaborato il 21 luglio 2017 le "Linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni", di cui all'art. 24 del citato D.lgs n. 175/2016;
- per gli Enti territoriali, il suddetto provvedimento di ricognizione costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, comma 612, l. n. 190/2014;

Visto che:

- ai sensi dell'art. 4, comma 1, del predetto T.U.S.P.P. le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società;
- fermo restando quanto sopra indicato, le Amministrazioni Pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art.4, comma 2 del T.U.S.P.P. e comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo;
- l'art. 24, al comma 1, dispone che le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle Amministrazioni Pubbliche in società non riconducibili, ovvero che non soddisfano o ricadono, a quanto indicato agli artt. 4, 5 (commi 1 e 2), o all'art. 20 (comma 2), sono alienate o sono oggetto delle misure di cui all'articolo 20 (commi 1 e 2);

- a tal fine ciascuna Amministrazione Pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 175/2016 (23 settembre 2016), individuando quelle che devono essere alienate;
- la comunicazione dell'esito della ricognizione, anche in caso negativo, avviene con le modalità di cui all'articolo 17 del D.L. n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Le informazioni sono rese disponibili alla sezione della Corte dei Conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15;

Rilevato che:

- il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società, esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate all'art. 4, comma 2, del T.U.S.P.P.;
- le partecipazioni devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione;ù
- le disposizioni del T.U.S.P.P., devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Verificata la modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto:

- delle esigenze e soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrato a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;ù
- dell'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute, istruito dai servizi ed uffici comunali competenti, in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni, secondo quanto riportato nelle schede allegate alla presente per farne parte integrante e sostanziale e redatte sulla base delle linee di indirizzo per le ricognizioni e i piani di razionalizzazione degli organismi partecipati degli enti territoriali emanate dalla Corte dei Conti;

Visto:

- l'esito della ricognizione effettuata, come risultante dalle schede allegate alla presente deliberazione, per ciascuna partecipazione detenuta dall'ente;
- che occorre individuare, ai sensi del citato art. 24 del T.U.S.P.P., le eventuali partecipazioni da alienare, con alienazione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione e quindi dall'adozione della presente delibera;

Ritenuto che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

Verificato che sussistono le motivazioni per provvedere, in merito alle partecipazioni possedute dall'ente, al loro mantenimento così come si evince dalle schede allegate al presente provvedimento;

Rilevato che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo, ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

Richiamato il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con delibera consiliare n. 9 del 21.04.2015, così come rettificata ed integrata con deliberazione di C.C. n. 35 del 22.12.2015, provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell'art.24, comma 2, T.U.S.P.P.;

Visto che l'atto rientra nell'ambito di competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett.e), del D.lgs n. 267/2000;

Tenuto conto del parere espresso dall'Organo di Revisione ai sensi dell'art. 239, c.1, lett. b) n. 3 del D.lgs n. 267/2000;

Preso atto del parere favorevole reso ai sensi dell'art. 49 del D.lgs n. 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica e contabile dai competenti Responsabili di Settore;

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- la Legge n. 208/2015;
- il D.Lgs. n. 175/2016;
- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
- la vigente disciplina in materia;

PROPONE

1. **Approvare** la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Agerola alla data del 23 settembre 2016, accertandole come da allegato alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. **Individuare** nell'allegato al presente provvedimento le partecipazioni del Comune di Agerola da mantenere per le motivazioni in esse riportate;
3. **Prendere atto** del parere espresso dall'Organo di Revisione ai sensi dell'art. 239, c.1, lett. b) n. 3 del D.lgs n. 267/2000;
4. **Dare mandato** ai Responsabili di Settore, ognuno per la rispettiva competenza, a porre in essere tutti gli adempimenti connessi e consequenziali alla presente, ivi comprese la trasmissione della presente delibera a tutte le società partecipate dal Comune, nonché alla competente Sezione della Corte dei Conti, alla struttura del MEF competente per il monitoraggio, l'indirizzo e il coordinamento delle società a partecipazione pubblica di cui all'art. 15 del D.lgs., n. 175/2016 e le prescritte pubblicazioni;
5. **Dichiarare** la deliberazione di approvazione della presente proposta immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000

IL SINDACO
prof. Luca Mascolo





COMUNE DI AGEROLA

Città Metropolitana di Napoli

Relazione tecnica a supporto della Revisione straordinaria delle partecipazioni (art. 24 D.lgs n.175 del 2016)

1. Il nuovo quadro normativo

1.1 – Finalità della ricognizione

Il nuovo Testo Unico delle Società Partecipate Pubbliche (T.U.S.P.P.), varato con D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, in vigore dal 23 settembre 2016, stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche sono tenute ad effettuare la ricognizione delle partecipazioni detenute al 23 settembre 2016, data di entrata in vigore del decreto, e procedere alla revisione straordinaria delle stesse alla luce delle nuove disposizioni normative, al fine di individuare quelle che non sono riconducibili ad alcuna delle categorie ammesse o che non soddisfano i requisiti di legge, per le quali è prevista l'alienazione entro un anno dalla ricognizione.

Tale revisione straordinaria delle partecipazioni societarie prevista dall'art. 24 del T.U.S.P.P. si affianca, una tantum, alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni, imposta annualmente dall'art. 20.

Ai sensi del comma 2 dell'art. 24 del T.U.S.P.P., inoltre, la revisione straordinaria costituisce un aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni di cui all'art. 1, comma 612, della legge 23 dicembre 2014 n. 190, adottato dall'Ente con deliberazione di C.C. n. 9 del 21.04.2015, così come rettificata ed integrata con deliberazione di C.C. n. 35 del 22.12.2015 e successiva verifica attuativa dei risultati, effettuata con deliberazione n. 38 del 30.03.2016.

1.2 – Tipologia di partecipazioni ammesse dalla legge

All'art. 4 del T.U.S.P.P., dopo aver affermato il generale limite secondo cui non è ammessa la partecipazione a società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Amministrazione Pubblica (art. 4, comma 1), il legislatore indica una ulteriore serie di attività ritenute ammissibili per le società a partecipazione pubblica.

Ai sensi dell'art. 4, comma 1, del predetto T.U.S.P.P. le Amministrazioni Pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.

Nei limiti di cui al comma 1, le Amministrazioni Pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra Amministrazioni Pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica, ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale, attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti (o allo svolgimento delle loro funzioni), nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

Al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le Amministrazioni Pubbliche possono, altresì, anche in deroga al comma 1, acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato.

Al comma 4 dello stesso articolo 4, viene poi riportata la definizione di società in house. Le società in house hanno come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2. Tali società operano in via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti.

E' fatta salva la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio 15 maggio 2014.

Sono altresì ammesse le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico - sportiva esercitata in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili. E' fatta altresì salva la possibilità di costituire, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, le società con caratteristiche di spin off o di start up universitari previste dall'articolo 6, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nonché quelle con caratteristiche analoghe degli enti di ricerca.

1.3 – Società che producono servizi di interesse generale

Per quanto riguarda i servizi di interesse generale notiamo come tale concetto, di derivazione comunitaria, abbia gradualmente sostituito quello classico di servizi pubblici locali che si era affermata nel nostro ordinamento nazionale sin dagli anni novanta.

Del resto già da alcuni anni la giurisprudenza ha confermato l'equivalenza delle due definizioni, sottolineata in particolare dalla Corte Costituzionale che con sentenza n. 325 del 17.11.2010 ha chiarito che sebbene in ambito comunitario non venga mai utilizzata l'espressione "servizio pubblico locale di rilevanza economica", ma solo quella di "servizio di interesse economico generale" (SIEG), la nozione comunitaria di SIEG, ove limitata all'ambito locale, e quella interna di SPL di rilevanza economica hanno "contenuto omologo".

Infatti, come precisato dalla Suprema Corte, entrambe le suddette nozioni, interna e comunitaria, fanno riferimento, infatti, ad un servizio che:

a) è reso mediante un'attività economica (in forma di impresa pubblica o privata), intesa in senso ampio, come "qualsiasi attività che consista nell'offrire beni o servizi su un determinato mercato";

b) fornisce prestazioni considerate necessarie (dirette, cioè, a realizzare anche "fini sociali") nei confronti di una indifferenziata generalità di cittadini, a prescindere dalle loro particolari condizioni.

Rientrano nell'ambito della categoria dei servizi di interesse generale, tra gli altri, i servizi pubblici di distribuzione del gas naturale, la gestione dei rifiuti urbani, il trasporto pubblico locale, il servizio idrico, la gestione della sosta tariffata, il servizio farmaceutico ecc.

1. 4 – Ulteriori requisiti di ammissibilità

Per essere considerate ammesse dalla normativa, non è sufficiente che le partecipazioni oggetto di ricognizione siano riconducibili ad una delle suindicate categorie previste all'art. 4, commi 1, 2, 3 del TUSPP, ma è necessario che non ricadano in una delle ipotesi di cui all'art. 20, comma 2.

Tale disposizione prevede che le Amministrazioni Pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

I piani di razionalizzazione sono adottati ove le Amministrazioni Pubbliche rilevino:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;

b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 20, sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla Sezione di Controllo della Corte dei Conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.

In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le Pubbliche Amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura competente presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze e alla Sezione di Controllo della Corte dei Conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.

1.5 - Revisione straordinaria delle partecipazioni

Le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle Amministrazioni Pubbliche alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 175/2016 (23.09.2016) in società non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4 o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, sono alienate o sono oggetto delle misure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2.

A tal fine, entro il 30 settembre, ciascuna Amministrazione Pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla predetta data, individuando quelle che devono essere alienate. L'esito della ricognizione, anche in caso negativo, è comunicato con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

Le informazioni sono rese disponibili alla Sezione della Corte dei Conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura competente presso il MEF.

Il provvedimento di ricognizione costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, comma 612, l. n. 190/2014.

Per il Comune di Agerola il piano operativo di razionalizzazione è stato adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con delibera consiliare n. 9 del 21.04.2015, così come rettificata ed integrata con deliberazione di C.C. n. 35 del 22.12.2015.

L'alienazione avviene entro un anno dalla conclusione della ricognizione. In caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo, ovvero di mancata alienazione entro i termini previsti, il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la medesima è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, e seguendo il procedimento di cui all'articolo 2437-quater del codice civile.

1.6 - Analisi delle singole partecipazioni

Completata la premessa sul nuovo quadro normativo, si rende ora necessaria l'individuazione delle singole partecipazioni del Comune di Agerola, alla luce delle prescrizioni e dei criteri previsti dal TUSPP, oggetto dell'attività di revisione straordinaria ai sensi dell'art. 24 del D.lgs n. 175/2016 e possedute alla data del 23.09.2016.

Il Comune di Agerola detiene quote di partecipazioni dirette:

1. nella società Ausino Spa pari al 4,36%. Trattasi di società in house che produce un servizio di interesse generale legato alla gestione dei servizi idrici integrati e di depurazione;
2. nella società Sviluppo Costa d'Amalfi srl in liquidazione pari al 3,7057%. Trattasi di società costituita nel 2001 per la gestione dei Patti Territoriali "Costa d'Amalfi" e "Monti Lattari" per la promozione dello sviluppo dei territori dei Comuni della Costa d'Amalfi, Cava de Tirreni e di Agerola;
3. nella Asmenet Società Consortile a.r.l. pari al 0,39%. Trattasi di società in house che si propone in via principale la realizzazione di Centri di Servizi Territoriali "CST" allo scopo di garantire la diffusione dei servizi innovativi a favore dei soci;
4. nel G.A.L. Terra Protetta Scarl, pari al 3,40%. Trattasi di società consortile a responsabilità limitata costituita nell'anno 2016 per il coordinamento e l'attuazione del piano di sviluppo locale nell'ambito della programmazione Comunitaria, per la promozione dello sviluppo economico e sociale del comprensorio di riferimento.

Con riferimento alle partecipazioni sopra elencate si rinvia per un maggior dettaglio alle schede allegate alla delibera consiliare ad oggetto "Linee di indirizzo per le ricognizioni e i piani di razionalizzazione degli organismi partecipati dagli enti territoriali - art. 24 del D.lgs n. 175/2016.

Si evidenzia che il Comune di Agerola detiene altresì una piccola quota di partecipazione, pari allo 0,20%, nella società Asmel Consortile s.c.a.r.l. che svolge funzioni di centrali di committenza a livello nazionale, regionale e comunale, assicurando ai soci adeguato supporto organizzativo e gestionale. Tale società è stata esclusa dall'attività di ricognizione in quanto alla data del 23.09.2016 l'ente non risultava ancora iscritto nel libro dei soci. Pertanto l'indicazione del mantenimento della partecipazione alla società Asmel Consortile s.c.a.r.l., pienamente conforme al D.lgs n. 175/2016 ai

sensi dell'art. 4, c.2, lett. e), andrà comunicato per la prossima attività di revisione alla data del 31.12.2018.

Il Comune detiene altresì una quota pari allo 0,12% nel Consorzio Asmez. Il Consorzio Asmez è un ente senza fini di lucro a maggioranza pubblica. Esso svolge un'attività di assistenza, consulenza e di supporto all'azione dei Comuni consorziati in diversi settori di attività. Numerose sono le aree d'intervento attivate.

Il Consorzio si propone di dare supporto a detti enti per l'introduzione delle nuove tecnologie, per il miglioramento delle tecniche di gestione, per l'accesso ai fondi europei e per divenire effettivi protagonisti del contesto socio-economico della popolazione amministrata.

In relazione all'obbligo di revisione straordinaria delle partecipate, si rappresenta, con riferimento alla predetta quota di partecipazione, che l'obbligo è riferito alle partecipazioni in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta, e pertanto il Consorzio Asmez, costituito come consorzio ai sensi degli artt. 2602 e segg. del Codice Civile, non rientra tra le società oggetto di razionalizzazione ai sensi del D.lgs n. 175/2016. Pur tuttavia, e ai fini di un obbligo di trasparenza, si ritiene opportuno evidenziare nella predetta relazione la quota di partecipazione detenuta dal Comune di Agerola.

Con riferimento all'Autorità di Ambito Territoriale Ottimale Sele si evidenzia che trattasi di consorzio obbligatorio fra enti locali, dotato di personalità giuridica pubblica ed autonomia organizzativa, istituito con legge della Regione Campania 21 maggio 1997, n. 14, in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36. L'art. 1, comma 1 quinquies della legge n. 42/2010 ha soppresso il soggetto giuridico Autorità di Ambito Sele; tale ente è in fase di liquidazione a decorrere dal 01.01.2013 e le relative funzioni di ordinaria amministrazione e liquidazione sono assicurate da Commissari Straordinari all'uopo nominati. A tal fine nessuna quota di partecipazione alle spese di funzionamento dello stesso è stata richiesta all'ente per l'annualità 2017.

Con legge regionale della Campania n. 15/2015, che reca norme in materia di riordino del servizio idrico integrato, è stata prevista la costituzione dell'Ente Idrico Campano "EIC" quale ente di governo per la gestione del servizio idrico integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale unico che coincide con l'intero territorio regionale.

Con deliberazione di C.C. n. 13 del 29.03.2016 l'ente ha aderito all'Ente Idrico Campano ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 della Legge Regionale Campania n.15/2015.

1.7 - Esito della ricognizione

Alla luce della ricognizione effettuata, dell'analisi dei dati riportati nelle schede allegate alla delibera consiliare e in relazione alle disposizioni del TUSPP, il Comune di Agerola propone, per ciascuna società partecipata, il loro mantenimento.

In base al quadro normativo attuale, la decisione finale in ordine alla acquisizione di una partecipazione, ovvero al mantenimento delle quote di partecipazione, va comunque assunta dal Consiglio Comunale dopo aver valutato ogni aspetto, ivi comprese le concrete finalità perseguite dall'ente, la concreta attività che la società dovrà svolgere "in considerazione della caratterizzazione degli Enti Locali come enti a fini generali".



**LINEE DI INDIRIZZO PER LE RICOGNIZIONI E I PIANI DI
RAZIONALIZZAZIONE DEGLI ORGANISMI PARTECIPATI
DAGLI ENTI TERRITORIALI
(ART. 24 D.LGS. N. 175/2016)**

LINEE GUIDA PER LE RICOGNIZIONI E I PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE
DEGLI ORGANISMI PARTECIPATI DAGLI ENTI TERRITORIALI
(ART. 24 D.LGS. N. 175/2016)

01. SCHEDA ANAGRAFICA

Tipologia Ente: Comune

Denominazione Ente: CAMPANIA

Codice fiscale dell'Ente: 559860630

L'ente ha già adottato il piano operativo di razionalizzazione ai sensi dell'art. 1 co. 612, l. n. 190/2014 SI

Dati del referente/responsabile per la compilazione del piano

Nome:

Giovanna

Cognome:

Peccerillo

Recapiti:

Indirizzo:

Via Generale Narseta, n.7

Telefono:

081 874 02 24

Fax:

081 874 02 14

Posta elettronica:

ragioneria@comune.agerola.na.it

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare se la società:

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle Istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (**solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.**)
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)
- Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:*
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità Istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di Interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di Interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La società Ausino Spa svolge la gestione di servizi afferenti il ciclo completo delle acque: (art.141 d.lgs.152/06) captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare se la società:

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle Istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)
- Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:
 - È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
 - Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
 - Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
 - Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
 - Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
 - Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)
 - Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
 - Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
 - Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
 - Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
 - Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)
 - Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
 - Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

Asmenet società consortile ha lo scopo di favorire la piena partecipazione al processo di innovazione in atto e sostenere l'erogazione di servizi e-government da parte degli enti locali campani.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015:

Numero medio dipendenti (e)	106,00
Numero amministratori di cui nominati dall'ente	3
Numero componenti organo di controllo di cui nominati dall'ente	0
Numero componenti organo di controllo di cui nominati dall'ente	3
Numero componenti organo di controllo di cui nominati dall'ente	0

Costo del personale (f)	5.501.920,00
Compensi amministratori	67.009,00
Compensi componenti organo di controllo	18.715,00

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2015	1.928.123,00
2014	100.481,00
2013	50.010,00
2012	135.078,00
2011	-999.216,00

FATTURATO	
2015	12.410.066,00
2014	9.213.649,00
2013	7.789.122,00
FATTURATO MEDIO	9.804.279,00

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

La società partecipata Ausino Spa rispetta i parametri di cui all'art.20, comma 2 del d.lgs n. 175/2016

Azioni da intraprendere:

- (a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
- (d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
- (f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
- (g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015:

Numero medio dipendenti (a)	5,00
Numero amministratori	1
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	1
di cui nominati dall'Ente	0

Costo del personale (f)	119.984,00
Compensi amministrativi	2.500,00
Compensi componenti organo di controllo	3.357,00

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2015	4.189,00
2014	5.493,00
2013	376,00
2012	1.053,00
2011	909,00

FATTURATO	
2015	662.647,00
2014	397.933,00
2013	659.469,00
FATTURATO MEDIO	576.683,00

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Sono rispettati i parametri di cui ai punti precedenti, in quanto il fatturato medio è superiore a 500 mila euro, non vengono ravvisate perdite negli ultimi 5 esercizi di bilancio e i costi sono strettamente necessari al funzionamento dei servizi erogati. Attraverso l'ingegnerizzazione dei processi si innesca un meccanismo virtuoso che consente di mantenere bassi i costi a vantaggio dei propri soci. Il costo che l'ente sostiene per la fruizione dei servizi offerti è rapportato al numero degli abitanti e si aggira intorno ai € 3.756,14.

Azioni da intraprendere:

Con riferimento al tetto del fatturato medio di 1 milione di euro a regime, imposto dall'art. 20, comma d, la società intende avviare un percorso al fine di pervenire entro il 31/12/2019 alla fusione con Asmet Calabria scrl in quanto entrambe le società hanno il medesimo oggetto sociale e svolgono attività similari, che potranno essere svolte da un unico soggetto in funzione dei principi di efficienza ed economicità. Il tempo previsto richiede un percorso di convergenza per l'allineamento degli statuti, delle quote capitali.

- (a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
- (d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
- (f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
- (g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

04. MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE

Compilare un record per ciascuna partecipazione che si intende mantenere senza interventi di razionalizzazione

Progressivo	Denominazione Società	Tipo di partecipazione	Attività svolta	% Quota di partecipazione	Motivazioni della scelta
A	B	C	D	E	F
1	AUSINO SPA	Diretta	SERVIZI IDRICI INTEGRATI E DEPURAZIONE	4,36	La società Ausino Spa svolge la gestione di servizi afferenti il ciclo completo delle acque: (art.141 d.lgs.152/06) captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue. Eroga un servizio di Interesse generale consentito dall'art. 4 del del d.lgs n. 175/2016. E' intenzione dell'ente mantenere la sua quota di partecipazione anche in considerazione di un obbligo normativo. Oggi lo svolgimento del predetto servizio direttamente da parte dell'ente comporterebbe sicuramente costi maggiori non compatibili con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili. La società rispetta altresì i parametri di cui all'art. 20, comma 2.
2	SVILUPPO COSTA D'AMALFI SRL IN LIQUIDAZIONE	Diretta	GESTIONE DEI PATTI TERRITORIALI "COSTA D'AMALFI" E "MONTI LATTARI" PER LA PROMOZIONE DELLO SVILUPPO DEI TERRITORI DEI COMUNI DELLA COSTA D'AMALFI, CAVA DE' TIRRENI E DI AGEROLA	3,7057	La società, che svolge un servizio connesso alle finalità dell'ente, è stata posta in liquidazione dal 30/04/2014 con massima riduzione dei costi della struttura tecnica necessaria alle attività dei due Patti Territoriali di cui essa è "Soggetto Responsabile" (ex DM. 320/2000). Dovrà ultimare e completare le procedure residue dei Patti Territoriali "Costa d'Amalfi" e "Monti Lattari". Tale stadio societario è consentito dall'art. 26, c.7 del d.lgs 175/2016 che fa salve, per il completamento dei relativi progetti, le partecipazioni in società poste in essere per il coordinamento e l'attuazione dei Patti Territoriali. Al termine si procederà con l'estinzione della stessa.

Colonna C: Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), oppure in parte direttamente e in parte indirettamente.

Colonna D: Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Colonna E: Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

Colonna F: Indicare, ai sensi dell'art. 24 co. 1, la/le motivazioni della scelta di mantenimento della partecipazione senza alcun intervento di razionalizzazione.

Allo scopo, specificare la sussistenza dei requisiti indicati dalla scheda 03.01 (stretta necessità della società alle finalità dell'ente e svolgimento da parte della medesima di una delle attività consentite dall'art. 4). In caso di attività inerenti ai servizi pubblici locali, esplicitare le ragioni della convenienza economica dell'erogazione del servizio mediante la società anziché in forme alternative (gestione diretta, azienda speciale, ecc.) e della sostenibilità della scelta in termini di costo-opportunità per l'ente. Con riferimento alle condizioni di cui alla scheda 03.02, dichiarare espressamente che non ricorrono le condizioni ivi indicate e darne motivazione. In relazione ai servizi pubblici a rete di rilevanza economica, dare dimostrazione della non necessità di operazioni di aggregazione con altre società

operanti nello stesso settore e del fatto che la società svolge servizi non compresi tra quelli da affidare per il tramite dell'Ente di Governo d'Ambito.

05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.02. Cessione/Alienazione quote

Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende cedere/alienare

Progressivo società partecipata: (a) Quota di partecipazione detenuta: (b)

Denominazione società partecipata: (c) Quota di partecipazione da cedere/alienare: (d)

Tipo partecipazione: (e)

Attività svolta: (f)

Selezionare le motivazioni della scelta:

(g)

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione della cessione/alienazione:

Indicare i tempi stimati per il perfezionamento della cessione/alienazione:

Indicare una stima dei risparmi attesi:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(d): Inserire la quota di partecipazione che si intende cedere/alienare.

(e): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(f): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(g): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".

05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.04. Fusione/Incorporazione

Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende fondere/incorporare

Progressivo società partecipata: (a)

Quota di partecipazione detenuta: (b)

Denominazione società partecipata: (c)

Tipo partecipazione: (d)

Attività svolta: (e)

Selezionare le motivazioni della scelta:

(f)

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione dell'operazione straordinaria:

Indicare i tempi stimati per il perfezionamento dell'operazione:

Indicare una stima dei risparmi attesi:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(d): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(e): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.05. Riepilogo

Azione di razionalizzazione	Progressivo	Denominazione società	% Quota di partecipazione	Tempi di realizzazione degli interventi	Risparmi attesi (importo)
Contenimento dei costi					
Cessione/Alienazione quote					
Liquidazione					
Fusione/Incorporazione					

COMUNE DI AGEROLA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

18/10/17

Comune di AGEROLA	
-- Prov di NAPOLI --	
18 OTT 2017	
Prot. N. 8561	Titolo.....

Verbale n. 24 del 18/10/2017

IL REVISORE DEI CONTI

Il giorno 18 del mese di ottobre 2017 il sottoscritto Revisore dei Conti procede all'emissione del parere su "Revisione straordinaria partecipazioni 2017".

Visto il Decreto Lgs n. 175 del 19 agosto 2016;

Vista la proposta di deliberazione consiliare, ricevuta in data 13 ottobre 2017, avente ad oggetto "RICOGNIZIONE STRAORDINARIA PARTECIPAZIONI POSSEDUTE DAL COMUNE DI AGEROLA IN SOCIETÀ AI SENSI DELL'ART. 24 DEL D.LGS. N. 175/2016";

Vista la ricognizione allegata avente come titolo "LINEE DI INDIRIZZO PER LE RICOGNIZIONI E I PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE DEGLI ORGANISMI PARTECIPATI DAGLI ENTI TERRITORIALI (ART.24 D.LGS. N. 175/2016";

Tenuto conto che sulla proposta di delibera sono presenti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del decreto legislativo 267/2000;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

Sulla proposta di delibera avente ad oggetto "RICOGNIZIONE STRAORDINARIA PARTECIPAZIONI POSSEDUTE DAL COMUNE DI AGEROLA IN SOCIETÀ AI SENSI DELL'ART. 24 DEL D.LGS. N. 175/2016".

IL REVISORE DEI CONTI

Dott. Luca Sensini



DiKe - Digital Key
(Software per la firma digitale di documenti)

Esito Verifica Firma

18 ottobre 2017

File : C:/Documents and Settings/acampora2/dikeTmpdir/24_Piano razionalizzazione partecipate 2017.pdf.p7m

Esito Verifica : Firma CADES OK Data di verifica: 18/10/2017 16.48.59 (UTC Time)
Algoritmo-Digest : SHA-256
Firmatario : LUCA SENSINI
Ente Certificatore : InfoCert Firma Qualificata 2
Cod. Fiscale : SNSLCU70H14H703S
Stato : IT
Organizzazione : non presente
Cod. Ident. : 2016711560189
Certificato Sottoscrizione : SI
Validità Cert dal: : 13/01/2016 10.40.31 (UTC Time)
Validità Cert fino al: : 13/01/2019 00.00.00 (UTC Time)
Certificato Qualificato : Certificato Qualificato conforme alla normativa
Data e Ora Firma : 18/10/2017 16.44.27 (UTC Time)

InfoCert S.p.A.

sito web: www.firma.infocert.it



Comune di Agerola

Città Metropolitana di Napoli

PARERI PREVENTIVI DI REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE
ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 49, 1° COMMA DEL T.U.E.L. N. 267/2000.

OGGETTO DI DELIBERAZIONE

REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE DAL
COMUNE DI AGEROLA IN SOCIETA' AI SENSI DELL'ART. 24 DEL D.LGS. N.
175/2016.

REGOLARITA' TECNICA FAVOREVOLE.

IL RESP. DEL SETTORE LL.PP.E AMBIENTE

geom. Nicola Ferrara

IL RESP. DEL SETTORE AFFARI GENERALI

dott.ssa Rossella Mascolo

Data 12 ottobre 2017



REGOLARITA' CONTABILE FAVOREVOLE.

IL RESP. DEL SETTORE FINANZIARIO

dott.ssa Giovanna Peccerillo

Data 12 ottobre 2017



Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f.to Luca Mascolo

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to dr. Vittorio Martino

RELATA DI PUBBLICAZIONE

N. 910 Reg. Pubblicazioni

Il Responsabile delle Pubblicazioni, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

CHE la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

Agerola , li 27 ottobre 2017

IL RESPONSABILE DELL'ALBO
f.to Teresa Cuomo

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

Il Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del D. Lgs. N. 267/2000);

Agerola , li 27 ottobre 2017

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Vittorio Martino

su relazione del responsabile delle pubblicazioni, che copia della presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____;

Agerola, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Vittorio Martino

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Agerola , li 27 ottobre 2017



IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Vittorio Martino